

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

PER L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISCIPLINARI

Ai sensi dell'articolo 2391-*bis* del Codice Civile, in materia di operazioni con parti correlate, "Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla CONSOB, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.

I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea."

Di seguito sono descritti i comportamenti ai quali gli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e organi delegati) debbono attenersi nel porre in essere operazioni con parti correlate.

2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

2.1 Definizione di parti correlate

Per parti correlate devono intendersi i soggetti che sono definiti tali dal principio contabile internazionale ("**IAS**") concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. In particolare, con riferimento a Bolzoni S.p.A., devono intendersi per parti correlate:

- (a) la società Penta Holding S.r.l., in quanto soggetto controllante Bolzoni S.p.A. ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs n. 58/98;
- (b) i soggetti, direttamente o indirettamente, controllati da Bolzoni S.p.A.;
- (c) i soggetti che detengano una partecipazione tale da potere esercitare un'influenza notevole su Bolzoni S.p.A., ai sensi del principio 24 IAS;
- (d) i soggetti collegati a Bolzoni S.p.A. ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, del Codice Civile o del principio 28 IAS;
- (e) una società di *joint venture* in cui Bolzoni S.p.A. partecipi nel capitale sociale;
- (f) gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di Bolzoni S.p.A.;
- (g) gli stretti familiari delle persone di cui ai punti che precedono, per tali intendendosi quelli potenzialmente in grado di influenzare il soggetto correlato a Bolzoni S.p.A., tra cui i conviventi. In ogni caso si considerano stretti familiari il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il secondo grado;
- (h) società controllate, controllate congiuntamente o soggette ad influenza notevole (principio 24 IAS) da uno sei soggetti di cui ai numeri 6 e 7.

2.2 Definizione di "operazioni"

Per "operazioni" si intendono qualsiasi atto di trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia pattuito un corrispettivo.

2.3 Esecuzione delle operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale.

Per correttezza sostanziale, si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato. Per correttezza procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

In ognuno dei casi di cui ai successivi paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- (a) le caratteristiche dell'operazione;
- (b) la natura della correlazione;
- (c) l'interesse della società all'operazione;
- (d) le eventuali caratteristiche di atipicità e/o inusualità dell'operazione;
- (e) le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione.

E' in ogni caso riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo qualora costituito ogni deliberazione in merito alle operazioni con parti correlate di cui ai paragrafi 2.4 e 2.5 che seguono.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati, ove la stessa rientri nelle loro attribuzioni ai sensi dei presenti principi di comportamento, curano che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di *fairness e/o legal opinions*; e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Gli amministratori che hanno un interesse nell'operazione devono informare tempestivamente e in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo qualora costituito sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze valutando, caso per caso, l'opportunità di allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione o di astenersi dalla votazione. Se si tratta di Amministratore Delegato, si astiene dal compiere l'operazione.

Nei casi di cui al capoverso che precede, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo motivano adeguatamente le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione e/o il Comitato Esecutivo valutano la decisione più opportuna per l'ipotesi in cui l'allontanamento di amministratori al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario quorum costitutivo.

Le regole volte ad assicurare il rispetto dei sopra citati criteri di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale sono rese note nella relazione sulla gestione, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

2.4 Operazioni con parti correlate sottoposte all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione

Sono riservate alla competenza esclusiva ed all'approvazione preventiva del Consiglio di Amministrazione le operazioni con parti correlate ex articolo 71-*bis* del Regolamento CONSOB 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche, di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti.

Trattasi in particolare delle "operazioni con parti correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente", per le quali è previsto a carico degli emittenti l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo.

Il Consiglio di Amministrazione valuta il verificarsi delle condizioni cui è subordinata la redazione di detto documento informativo.

2.5 Operazioni con parti correlate il cui esame e approvazione è competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo

Sono comunque sottoposte all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, di norma in via preventiva, le seguenti operazioni, singolarmente o cumulate con altre operazioni ad esse collegate effettuate nell'arco dei dodici mesi precedenti, anche se rientranti nei limiti di valore dei poteri attribuiti al Presidente ed all'Amministratore Delegato le operazioni di:

- (i) compravendita di immobili per un prezzo superiore a Euro [100.000];
- (ii) compravendita di partecipazioni non di controllo per un prezzo superiore a Euro [100.000];
- (iii) compravendita di partecipazioni di controllo qualsiasi importo;
- (iv) finanziamenti e garanzie (ivi compreso il rilascio di polizze fideiussorie) di importo superiore a Euro [20.000];
- (v) contratti di appalto, di opera, di consulenza, di servizi, di sponsorizzazione, di outsourcing e similari, per un corrispettivo annuo superiore a Euro [50.000];

Al di sotto di tali limiti di valore le operazioni in questione potranno essere realizzate dal Presidente, dall'Amministratore Delegato ovvero, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dai dirigenti muniti di procura. Ciascuno di essi potrà, se ritenuto opportuno, acquisire *fairness e/o legal opinion* ai sensi del paragrafo 2.3 che precede. In ogni caso dovrà essere acquisita e conservata, a supporto delle operazioni, la documentazione di cui al medesimo paragrafo 2.3. che precede.

Le operazioni di cui sopra sono sottoposte all'esame ed all'approvazione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo qualora costituito, di norma in via preventiva, anche quando siano concluse per il tramite di società controllate.

2.6 Operazioni infragruppo

Le operazioni infragruppo concluse tra due società controllate, collegate, ovvero tra la controllante e tali società, ovvero ancora tra società controllate dai soggetti di cui ai numeri 6 e 7 del paragrafo 2.1 che precede e Bolzoni S.p.A. e/o le sue controllate o collegate, sono soggette, ricorrendone i presupposti di cui al presente documento, a tempestiva comunicazione alla capogruppo Bolzoni S.p.A.

Rientrano, altresì, nel novero delle operazioni oggetto di tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione le operazioni di ristrutturazione societaria, organizzativa o funzionale poste in essere all'interno del Gruppo nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento posta in essere da Bolzoni S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli accordi aventi ad oggetto la prestazione di servizi infragruppo e, in generale, gli accordi infragruppo finalizzati al coordinamento e/o all'integrazione delle attività delle società controllate.

2.7 Esclusioni

Sono escluse dall'ambito di applicazione dei presenti principi di comportamento le operazioni il cui corrispettivo è definito sulla base di quotazioni ufficiali di mercato (ad esempio per azioni e titoli obbligazionari) e gli eventuali differenziali concordati rientrano nella normale prassi commerciale e le operazioni il cui corrispettivo faccia riferimento a tariffe regolate dalle autorità competenti.

3. **OPERAZIONI OGGETTO DI INFORMATIVA PERIODICA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COMITATO ESECUTIVO ED AL COLLEGIO SINDACALE**

Come detto, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo in merito all'esercizio delle deleghe loro attribuite, con particolare riguardo alle operazioni atipiche, inusuali e con parti correlate, ove non riservate, per quanto sopra detto, alla competenza del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo qualora costituito.

L'informativa viene resa in occasione di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora costituito.

L'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione o al Comitato Esecutivo non si applica alla mera esecuzione di operazioni già approvate dagli stessi organi sociali.

4. **ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Ciascun Amministratore dovrà comunicare alla Bolzoni S.p.A. le informazioni, quali di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione, necessarie a garantire l'applicazione dei presenti principi di comportamento.